REGOLAMENTO (CEE) N. 1389/68 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 1968
che modifica alcuni regolamenti concernenti il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (2), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) indica in allegato alcune zone di destinazione che possono essere prese in considerazione per la fissazione delle restituzioni ; che la zona A deve comprendere i territori africani d'espressione francese ; che per raggiungere a pieno tale scopo è necessario completare l'elenco dei paesi indicati per tale zona ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1104/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo agli importi di compensazione applicabili per alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1968/1969 (4) ha fissato, nel suo allegato II, gli importi di compensazione per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68 ; che per i prodotti della voce doganale ex 04.03 B della tariffa doganale comune, aventi tenore di materie grasse uguale al 96 % in peso, sono stati erroneamente fissati due importi di compensazione ; che è quindi necessario emendare l'allegato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali (5), specifica nell'articolo 2 i metodi di denaturazione che devono essere impiegati quando per il suddetto latte scremato deve essere accordato un aiuto ;

considerando che al punto 1 di detto articolo viene indicata, come mezzo di denaturazione, l'acidificazione ; che, per definire l'acidificazione, a seconda del procedimento impiegato, vengono indicati i gradi di acidità che il latte destinato all'alimentazione degli animali deve possedere ; che la denominazione impiegata per il procedimento Dornic non è appropriata e deve essere emendata ;

considerando che il punto 2 di detto articolo precisa le quantità di siero da aggiungere ; che in base a studi recenti risulta che l'aggiunta di 10 kg di siero per ogni 100 kg di latte scremato è da considerare sufficiente ;

considerando che al punto 4 di detto articolo è indicata l'aggiunta di 1 grammo di azorubina o di un grammo di eosina per ogni 100 kg di latte scremato ; che da un controllo è risultato che l'aggiunta di 1 grammo di ciascuno di tali coloranti per ogni 1000 kg di latte scremato è da considerare sufficiente ;

considerando che all'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto regolamento si prevede la tenuta di un registro degli allevatori produttori di burro ; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di designare l'ufficio competente per la tenuta del registro medesimo ;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1105/68 prevede una disposizione transitoria da valere fino al 1° settembre 1968 ; che tuttavia l'applicazione delle disposizioni relative alla denaturazione di cui all'articolo 2, successivamente a tale data incontra difficoltà in quanto le necessarie apparecchiature di dosaggio non saranno ovunque disponibili entro la data medesima ; che si deve quindi prevedere che la disposizione transitoria resti in vigore per una maggiore durata ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 sono inseriti, nell'elenco della zona A, i seguenti paesi :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 22.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

1. dopo Madagascar : Mali

2. dopo Mauritania : Niger

3. dopo Senegal : territorio degli Afars e degli Issas.

Articolo 2

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 1104/68 le voci tariffarie ex 04.03 B sono modificate come segue :

Nomenclatura conforme all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68	Disposizioni restrittive	Importo di compensazione in u.c./100 kg	
		Belgio Francia Lussemburgo	Germania
ex 04.03 B	aventi tenore di materie grasse inferiore al 96 % in peso	3,025	6,60
ex 04.03 B	aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 96 % in peso	3,300	7,20

Articolo 3

1. L'articolo 2, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1105/68 è modificato come segue :

« b) Dornic 45° Dornic ».

2. Nell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1105/68, il numero « 30 » è sostituito con il numero « 10 ».

3. Nell'articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1105/68 il n. « 100 » è sostituito con il numero « 1000 ».

4. La prima frase dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1105/68 è modificata come segue :

« Il registro è tenuto dall'organismo designato dello Stato membro che è competente per la concessione dell'aiuto ».

5. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1105/68 è modificato come segue ;

« In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68 e all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 1968, concedere un aiuto anche per il latte scremato prodotto e trasformato in una latteria, che

— sia stato denaturato secondo un metodo applicato nello Stato membro interessato alla data del 28 luglio 1968 o

— sia consegnato direttamente dalla latteria a utilizzatori per l'alimentazione del bestiame, a condizione che sia sottoposto a misure di controllo amministrativo, equivalenti ad una denaturazione. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

F. HELLWIG